

353.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	[Sezione 3 - Misure volte a garantire lo svolgimento delle elezioni comunali a Mariglianella (Napoli)]	9
Missioni vavevoli nella seduta del 13 maggio 1998	3	Mozioni Tassone ed altri n. 1-00252, Aleffi ed altri n. 1-00253, Comino e Gnaga n. 1-00254, Mussi e Folena n. 1-00255, Diliberto ed altri n. 1-00256, Carotti ed altri n. 1-00257, Manca ed altri n. 1-00258 sulle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e sui servizi investigativi speciali delle forze di polizia	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 - Mozioni)	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 - Risoluzioni)	19
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	Disegno di legge S. 2206 (approvato dal Senato) n. 4240	21
Procedimento penale nei confronti di tre deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	6	(Sezione 1 - articolo 1 ed emendamenti) .	21
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 2 - articolo 2, emendamenti e subemendamento)	24
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 - articolo 3 ed emendamenti) .	28
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6	(Sezione 4 - articolo 4 ed emendamento) .	31
Interpellanze urgenti	7	(Sezione 5 - articolo 5 ed emendamento) .	32
[Sezione 1 - Risanamento del canale denominato « Battaglia » a Grottaglie (Taranto)]	7	(Sezione 6 - ordini del giorno)	33
[Sezione 2 - Cessione di aziende nordamericane e tedesche del gruppo Elzag Bailey (Finmeccanica)]	7	Proposta di legge costituzionale n. 3931	40
		(Sezione 1 - articolo 64 ed emendamenti) .	40

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 13 maggio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cimadoro, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Maccanico, Mattioli, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Tremaglia, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti il comitato della Commissione bicamerale).

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cimadoro, Corleone, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Maccanico, Mattioli, Marongiu, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Testa, Tremaglia, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISCITELLO ed altri: « Norme sul sostegno dell'attività politica » (4861);

CREMA: « Disposizioni urgenti in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » (4863);

SCAJOLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema della protezione civile » (4864).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 12 maggio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

MALGIERI ed altri: « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente la tutela della salute e il diritto all'attività sportiva e ricreativa » (4862).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 12 maggio 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione:

« Disposizioni integrative e correttive del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (4859).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 12 maggio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2274. — « Nuovo ordinamento dei consorzi agrari » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4860).

In data 13 maggio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3095. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato previo stralcio del comma 21 dell'articolo 1*) (4229-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 3095. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato previo stralcio del comma 21 dell'articolo 1*) (4229-B) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e XI;*

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni per il trasferimento alla regione Toscana e per la

valorizzazione della Tenuta di San Rosso » (4748) *Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI e XIII;*

II Commissione (Giustizia):

MATACENA: « Modifiche all'articolo 628 del codice penale concernente il delitto di rapina » (4674) *Parere della I Commissione;*

BUTTI e COLUCCI: « Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegi sui crediti » (4787) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XIII;*

III Commissione (Esteri):

BERGAMO ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (4655) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

DONATO BRUNO: « Norme per la conservazione ed il recupero dei trulli di Alberobello e della valle d'Itria » (4641) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

CICU ed altri: « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione di ogni forma di espressione dell'identità culturale e artistica di specifici ambiti territoriali » (4688) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

VIII Commissione (Ambiente):

PECORARO SCANIO: « Istituzione del Parco marino di Maratea » (4718) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XIII;*

XI Commissione (Lavoro):

TASSONE ed altri: « Istituzione di un Fondo permanente per l'erogazione dei

trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali » (4661) *Parere delle Commissioni I e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

VASCON ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti le sanzioni connesse alle violazioni delle disposizioni sul prelievo venatorio » (4679) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 7-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al secondo semestre 1996 (doc. LXXXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Tali atti sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:

n. 130592, alla I (Affari costituzionali);

n. 141041, alla IX (Trasporti);

n. 139420, alla XIII (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 30 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la prima relazione — riferita agli anni dal 1991 al 1997 — sullo stato di attuazione delle norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (doc. CXXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 4 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 1996 e 1997 (doc. LIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 4 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7, la relazione sull'attività di controllo e monitoraggio per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione (doc. CXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 4 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (doc. CXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera del 7 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PIVETTI n. 4/08540 pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 24 novembre 1997, concernente lo stato conservativo del complesso « Il Conventino » di Mentana (Roma).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di tre deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con tre distinte lettere pervenute in data 30 marzo scorso, i deputati Maurizio BALOCCHI, Umberto BOSSI e Roberto CALDEROLI, hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa docu-

mentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Milano n. 5401/95 R.G.N.R.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 maggio 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Nettuno (Roma), Riardo (Caserta), Anzio (Roma), Sorisole (Bergamo).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

[Sezione 1 - Risanamento del canale denominato « Battaglia » a Grottaglie (Taranto)]**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della difesa e della sanità, per sapere - premesso che:

in Grottaglie (Taranto) esiste un canale denominato *Battaglia* che scorre lungo una gravina che delimita una parte dell'abitato della città;

nel predetto canale scorrono le acque provenienti dallo scarico totale del canale principale (EAAP - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) e le acque provenienti dall'impianto di depurazione del comune di Villa Castelli (Brindisi);

lo scorrimento di dette acque provoca la formazione di acquitrini maleodoranti all'origine di innumerevoli disagi per gli abitanti della zona, nonché per l'ospedale civile « S. Marco » che dista in linea d'aria circa 100 metri;

la presenza di insetti, ratti, rettili, nonché di una folta vegetazione, che a sua volta impedisce il naturale scorrimento delle acque, avviene in un contesto urbano ricchissimo di testimonianze storiche come una chiesa rupestre, un ex convento quattrocentesco dei Cappuccini, una chiesa con annesso convento del seicento dei Frati Minimi, attualmente oggetto di un finanziamento nell'ambito del recupero di beni interessati al Giubileo del 2000;

dall'amministrazione comunale di Grottaglie sono stati interessati diversi enti (EAAP - ASL - Comune di Villa Castelli -

Prefettura - Marina Militare) ottenendo come risultato tiepidi, intermittenti, formali interessamenti sfociati in seguito in un « concreto scaricabarile »;

secondo alcuni accertamenti il canale è di proprietà dello Stato, ramo-Marina, ed è gestito dall'EAAP -;

a quale ente compete l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione degli inconvenienti illustrati in premessa;

se non ritengano urgente e opportuno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, intraprendere delle idonee iniziative per la risoluzione del problema prospettato in premessa, che rende invivibile una zona abitata da centinaia di famiglie.

(2-01076) « Maggi, Malagnino, Pasetto, Palma, Rossiello, Guarino, Albanese, Giacalone, Saonara, Del Bono, Pistelli, Boccia, Valetto Bitelli, Ricci, Frigato, Mario Pepe, Monaco, Molinari, Carotti, Ciani, Cannanzi, Domenico Izzo, Pittella, Riva, Servodio, Soro, Duilio, Borrometi, Merloni, Cutrufo ».

(29 aprile 1998).

[Sezione 2 - Cessione di aziende nordamericane e tedesche del gruppo Elzag Bailey (Finmeccanica)]**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

sono apparse su diversi organi di informazione notizie, non smentite, circa la volontà dell'Iri di cedere a gruppi finanziari nord-americani, di cui non si conoscono le appartenenze, le aziende nord-americane e tedesche del gruppo Elsig Bailey —:

se e quale connessione tra strategia finanziaria e strategia industriale l'Iri abbia considerato nel validare gli eventuali atti di cessione;

se e in quale misura l'Iri abbia tenuto conto del fatto che la decisione di « spacchettare » Elsig Bailey abbia carattere strategico per il nostro paese per quanto riguarda la capacità produttiva in settori ad alto contenuto tecnologico e scientifico;

se si sia tenuto conto che tale decisione appare in contrasto con la risoluzione approvata dalla X Commissione, Attività Produttive, della Camera dei deputati, peraltro condivisa dal Governo, circa gli indirizzi che le operazioni di cessione in corso debbono perseguire ai fini della politica industriale del Paese;

quali valutazioni abbiano fatto escludere da parte dell'Iri le proposte avanzate da un gruppo di banche italiane, coordinate dal Gruppo mobiliare italiano, in ordine alla cessione di Elsig Bailey;

se siano a conoscenza, rispetto alla società Ansaldo, dei termini reali della trattativa in corso con la coreana Daewoo e se corrispondano al vero le indiscrezioni, apparse sulla stampa in data 24 aprile 1998, circa l'esclusione di Ansaldo Trasporti dalla trattativa con il gruppo coreano, nonostante che, in data 23 aprile 1998, l'amministratore delegato di Finmeccanica, ingegner Lina, nell'incontro con i sindacati metalmeccanici avvenuto presso il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, avesse ufficialmente affermato che l'interesse di Daewoo fosse per

un'alleanza complessiva con tutta l'Ansaldo e che si fosse alla stretta conclusiva dell'accordo globale;

se e in quale misura non ritengano di coordinare, oltre che con i Ministri competenti, anche con le istituzioni regionali, della provincia e del comune di Genova, un tavolo di consultazione permanente sulle trattative che riguardano entrambe le società partecipate, Ansaldo ed Elsig Bailey, dato il carattere strategico e la rilevanza sociale che le questioni menzionate rivestono per il territorio ligure.

(2-01070) « Labate, Bracco, Buffo, Angelini, Chiavacci, Chiusoli, Lucidi, Alveti, Aloisio, Repetto, De Benetti, Corsini, Caccavari, Migliavacca, Manzini, Camoirano, Di Rosa, Panattoni, Lucà, Susini, Brunale, Capitelli, Raffaelli, Di Fonzo, Campatelli, Sedioli, Giardiello, Petrella, Bielli, Signorino, Faggiano, Attili, Leoni, Carli, Duca, Mariani, Buglio, Cennamo, Biricotti, Peruzza, Olivieri, Jannelli, Occhionero, Fredda, Rabbito, Ruggeri, Servodio, Soave, Manzato, Giacco, Penna, Siola, Monaco ».

(28 aprile 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, in ordine alla situazione del gruppo Elsig Bailey (Finmeccanica):

se sia stato informato che i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato avrebbero dato il loro assenso alla proposta di Iri e di Finmeccanica di cedere a finanziari nordamericani, non meglio identificati, le aziende nordamericane e tedesche che fanno parte del gruppo Elsig Bailey;

se sia stato informato che tali aziende costituiscono di fatto le uniche proprietà italiane negli Stati Uniti e in Germania in questo delicatissimo settore;

se abbia valutato le disastrose conseguenze che una decisione di questo genere avrebbe sul livello tecnologico e scientifico del nostro paese;

se abbia valutato che una decisione di questo genere si porrebbe in totale contrasto con l'indirizzo che la Camera dei deputati — attraverso la sua Commissione attività produttive — ha dato al Governo;

perché i Ministri interessati non abbiano preso in considerazione le proposte fatte da un gruppo di banche italiane coordinate dall'istituto mobiliare italiano, proposte che, se accettate, consentirebbero al Paese di conservare il controllo del settore;

infine, quale giudizio dia su due istituti — IRI e Finmeccanica — per i quali la gestione della difficile eredità che hanno accettato consisterebbe nel vendere al migliore offerente le proprietà dello Stato, senza alcun disegno di politica industriale.

(2-01077) « Diliberto, Nesi ».

(29 aprile 1998).

[Sezione 3 — Misure volte a garantire lo svolgimento delle elezioni comunali a Mariglianella (Napoli)]

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del comune di Mariglianella (Napoli) per il giorno 24 maggio 1998;

il 25 aprile 1998 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle liste per concorrere alle succitate elezioni amministrative;

sono state presentate, per la suddetta competizione elettorale, due liste concorrenti, una di sinistra, l'altra di centro-destra;

nella medesima data del 25 aprile si è regolarmente riunita la sottocommissione elettorale circondariale di Marigliano (Napoli), competente territorialmente alla accettazione delle candidature;

la sottocommissione elettorale circondariale di Marigliano, presieduta dalla dottoressa Angelina Maria Perrino, pretore di Pomigliano d'Arco, decideva di ricusare entrambe le liste;

tale decisione è stata assunta all'unanimità per la lista di sinistra e motivata, così come risulta da verbali di notifiche di provvedimenti di ricusazione, con l'assoluta incertezza delle volontà espresse dai sottoscrittori rispetto alla lista ed al candidato a sindaco, poiché in tutti gli atti separati, peraltro non autenticati, non vi è riferimento alcuno a simbolo, lista o sindaco;

la decisione di ricusazione che riguarda la lista di centro-destra, non assunta all'unanimità, così come si evince da verbale notificato ai presentatori di lista, si riferisce alla presunta grave colpa dei presentatori di aver pedissequamente utilizzato le istruzioni ed i modelli forniti dal ministero dell'interno così come risulta, né viene da niuno smentito, dalla verbalizzazione di un componente della suddetta sottocommissione elettorale che faceva rilevare come « la modulistica utilizzata dai presentatori di questa lista è esattamente identica in ogni sua parte agli "appositi modelli" contenuti nella pubblicazione fornita dal ministero dell'interno indicata con il n. 5, "elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ristampa aggiornata)" »;

tale modulistica è stata ritenuta valida non solo in tutti gli altri comuni della provincia di Napoli, ma in tutta Italia, oggi e nelle trascorse competizioni elettorali, così come risulta da numerosissimi esempi verificati;

gli appositi modelli oggetto di contestazione da parte del pretore, dottoressa Perrino, sono pubblicati a pagina 35 e sino

a pagina 40, come allegato n. 1 della succitata pubblicazione del ministero dell'interno — direzione generale dell'Amministrazione civile — direzione centrale per i servizi elettorali;

non solo i modelli sarebbero pertanto errati, ma anche le note esplicative, che al paragrafo 2 del capitolo 1 riferiscono quanto segue: « I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo. Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ».

tale decisione, avverso la quale la lista di centro-destra ha già ricorso alla medesima sottocommissione elettorale circondariale di Marigliano ed al tribunale amministrativo regionale della Campania, ha determinato grave nocumento per il comune di Mariglianella;

si è ingenerata una sfiducia totale nelle istituzioni (pretore, sottocommissione elettorale circondariale, ministero dell'interno) che si combattono ridicolizzandosi, a danno comunque degli ignari cittadini, peraltro non più chiamati alle urne —

quali urgentissime misure di competenza si intendano adottare per consentire il libero e democratico esercizio del voto a

Mariglianella (Napoli), che appare conculcato attraverso un atto, ad avviso degli interpellanti, così palesemente arbitrario;

quali misure si intendano adottare per quanto di competenza al fine di evitare che le istituzioni dello Stato a vari livelli si ridicolizzino reciprocamente;

quali misure si intendano adottare onde evitare che il ministero dell'interno fornisca e continui a fornire, come riferito da atto verbalizzato di ricusazione di lista, modelli erronei ed approssimativi;

se Mariglianella sia un comune d'Italia nel quale sono valide disposizioni e norme già utilizzate sull'intero territorio nazionale;

se i succitati appositi modelli ritenuti erronei siano stati deliberatamente forniti a comuni e partiti politici per indurre taluni in errore o misurare le capacità di individuare gli errori ed evitarli;

quali misure si intendano adottare per evitare che si rida di chi, istituzionalmente deputato a fornire le corrette istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, offre invece solo errate esercitazioni, non indicative, ed anzi, a questo punto, da evitare con cura.

(2-01078) « Pisanu, Russo, Martusciello, Vito ».

(29 aprile 1998).

MOZIONI TASSONE ED ALTRI N. 1-00252, ALEFFI ED ALTRI N. 1-00253, COMINO E GNAGA N. 1-00254, MUSSI E FOLENA N. 1-00255, DILIBERTO ED ALTRI N. 1-00256, CAROTTI ED ALTRI N. 1-00257, MANCA ED ALTRI N. 1-00258 SULLE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E SUI SERVIZI INVESTIGATIVI SPECIALI DELLE FORZE DI POLIZIA

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il 25 marzo 1998 il Ministro dell'interno ha emanato cinque direttive in materia di riorganizzazione dei servizi investigativi speciali dei corpi di polizia;

tale decisione è apparsa dettata anche dalle sollecitazioni manifestate dalla procura di Palermo e dallo scontro istituzionale tra ufficiali dei ROS ed i vertici di quell'ufficio;

tali direttive risultano in contrasto con le affermazioni rese nell'aula di Montecitorio dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri Veltroni il 3 dicembre 1997, disattendendo le sollecitazioni parlamentari per una verifica della normativa esistente ed un suo possibile adeguamento alle mutate necessità per contrastare efficacemente i fenomeni vecchi e nuovi della criminalità organizzata;

sui problemi del coordinamento sul territorio nazionale delle forze di polizia è aperto da tempo un vasto dibattito che ha investito in modo particolare la Commissione antimafia in questa e nelle precedenti legislature;

da più parti era stata sollecitata una ipotesi legislativa per meglio definire l'esigenza di raccordo tra gli organi info-

operativi che operano sul territorio (Sismi, Sios, Criminalpol, Ros, Gico Sico), rafforzandone il coordinamento anche alla stregua della normativa vigente che pone la polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto le direttive del pubblico ministero;

il Ministro dell'interno, con l'emanazione delle predette direttive in materia di sicurezza pubblica, realizza una riforma senza l'indispensabile concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, espropriando altresì il Parlamento di qualsiasi indispensabile controllo parlamentare su materie che investono in modo sostanziale le funzioni, le strutture e l'operatività delle forze armate;

le direttive derogano ai principi fondamentali della legge n. 121 del 1981 sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza e non trovano fondamento né nella normativa contenuta nella legge n. 121 del 1981, né nella legge n. 410 del 1991;

viene meno il presupposto di una seria ed efficiente struttura di contrasto alle organizzazioni criminali sviluppatesi attraverso efficienti diramazioni sul territorio nazionale con riferimento anche a paesi esteri;

il Ministro dell'interno con tali direttive contraddice la sua personale posizione relativa alla centralità parlamentare e alla valorizzazione del ruolo del Parlamento come fondamento dello sviluppo democratico del paese;

impegna il Governo

ad annullare le direttive emanate il 25 marzo dal Ministro dell'interno, riportando in Parlamento la definizione della disciplina della organizzazione e del coordinamento delle forze investigative speciali delle forze di polizia, dopo avere riferito sullo stato della criminalità organizzata nel paese.

(1-00252) « Tassone, Cardinale, Manzione, Teresio Delfino, Del Barone, Carmelo Carrara, Di Nardo, De Franciscis, Volontè, Grillo, Panetta, Cavanna Scirea, Danese, Marinacci, Sanza, Fronzuti, Acierno, Fabris, Ostillio, Angeloni, Cimadoro, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca ».

(15 aprile 1998)

La Camera,

premesso che:

in data 28 gennaio 1998 il Ministro della difesa Andreatta, parlando in Senato davanti alle Commissioni I e IV in riunione congiunta, ha affermato che occorre adeguare al mutato scenario i riferimenti normativi dei compiti militari dei Carabinieri e delle attribuzioni del comandante generale, che deve essere mantenuto esterno all'Arma come garanzia « di neutralità nel comando. È infatti indispensabile — ha affermato Andreatta — evitare che potenziali rivalità interne fra i più alti esponenti dell'Arma si ripercuotano sull'intera organizzazione, determinando sconcerto nella pubblica opinione e minando proprio quella fiducia generalizzata che è il patrimonio conquistato in una lunga storia. In questo modo inoltre si dà ai responsabili politici la possibilità di avvalersi di personalità provate, in grado di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo nell'esprimere il pur utile spirito di corpo »;

con queste parole Andreatta ha offeso i massimi esponenti dell'Arma dei

Carabinieri, considerati poco capaci e affidabili, posto che per il grado di comandante generale, ad avviso di Andreatta, solo all'esterno dell'Arma si possono trovare persone che offrono i necessari requisiti;

in data 25 febbraio 1998 rispondendo ad interrogazioni alla Camera, il sottosegretario all'interno con delega al dipartimento di pubblica sicurezza, ha detto che « il controllo del territorio dei piccoli comuni non può essere più lasciato a delle *sinecure*, non può essere più il luogo di tranquilla attesa del pensionamento da parte dei comandanti di stazione », offendendo in tal modo le migliaia e migliaia di marescialli dei Carabinieri che in ogni parte d'Italia assolvono con dedizione, sprezzo del pericolo e notevole sacrificio personale e familiare le proprie funzioni, lavorando certamente ben oltre gli orari previsti ed effettuando straordinari solo in minima parte retribuiti;

la revisione della legge organica dell'Arma dei Carabinieri, indispensabile, visto che le norme vigenti risalgono a tempi antichissimi, è stata annunciata dal Ministro Andreatta nel suo discorso di insediamento davanti alla Commissione Difesa della Camera all'avvio della legislatura, ormai quasi due anni fa, ma nulla è stato fatto dal Governo, che ha alternato confuse aperture ad una maggiore autonomia dell'Arma a rapide frenate che hanno messo in luce lo scarso coordinamento tra i diversi dicasteri;

come in altri casi il Governo ha saputo solo reclamare la concessione di deleghe, come si è fatto con la proposta dell'esecutivo attualmente all'esame del Senato;

in data 25 marzo 1998 il Ministro dell'interno Giorgio Napolitano, ha emesso un proprio decreto n. 1070/M/22(4)/Gab, concernente la riorganizzazione dei servizi centrali e interprovinciali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n. 203 del 1991;

tale provvedimento ministeriale si pone in clamoroso ed evidente contrasto con le norme di legge vigenti poiché questa misura ministeriale, sottratta pertanto al preventivo e al successivo esame del Parlamento, non trattandosi di una proposta di legge o di un decreto legislativo, priva le strutture centrali investigative di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia delle capacità operative e delle possibilità di coordinamento investigativo nei confronti dei servizi interprovinciali, ponendosi in netto contrasto con l'articolo istitutivo citato, che prevede proprio il collegamento di queste attività investigative, che non può pertanto essere svolto con le semplici funzioni di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico che la direttiva di Napolitano affida alle decapitate strutture investigative centrali delle forze di Polizia;

la direttiva Napolitano contrasta inoltre con la previsione che impone alle singole amministrazioni di costituire ed organizzare i servizi centrali e quelli interprovinciali;

questo decreto ministeriale del Ministro Napolitano è stato assunto senza il necessario concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze, che hanno chiare competenze per quanto riguarda l'azione delle strutture chiamate in causa;

questo concerto, ovviamente previsto quando ci si trova di fronte ad organismi interforze, si rende indispensabile quando si interviene su organismi che fanno capo ad altre amministrazioni, poiché è evidente che il Ministro dell'interno non può assumere decisioni autonome per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri che, pur avendo una dipendenza funzionale dal ministero dell'interno, è collegata al ministero della difesa per la sua militarità, e ancor meno il ministro dell'interno può assumere decisioni riguardanti la Guardia di Finanza, che fa capo al ministero delle finanze;

la direttiva Napolitano non rispetta l'articolo 371-*bis* del codice di procedura

penale che attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di impartire direttive ai servizi centrali al fine di regolarne l'impiego ai fini investigativi, dunque implicitamente riconoscendo compiti operativi (e non soltanto quelli di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico individuati da Napolitano) anche per i servizi centrali;

il provvedimento non rispetta l'articolo 18-*bis* della legge n. 354 del 1975, che attribuisce anche al personale dei servizi centrali e interprovinciali una funzione chiaramente operativa, poiché lo autorizza ai colloqui con i detenuti al fine di acquisire notizie utili per la prevenzione e per la repressione dei reati della criminalità organizzata;

non si rispetta l'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, norma che al comma 1 prevede la costituzione dei servizi centrali e interprovinciali per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata; al comma 2 prevede che tali servizi possono essere costituiti in determinate circostanze, in strutture interforze; al comma 4 stabilisce che il pubblico ministero, quando « procede a indagini » per tali delitti, si avvale dei servizi di polizia giudiziaria ai quali, a norma dei commi 1 e 2, « è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti »; dunque una disposizione di legge assegna esplicitamente anche ai servizi centrali quei compiti di svolgere indagini che il decreto non menziona, escludendoli, anzi, dalle loro attribuzioni;

il decreto ministeriale Napolitano non rispetta l'articolo 12-*quater* della legge n. 356 del 1992 che, prevedendo la non punibilità dei membri di questi servizi per talune condotte finalizzate ai risultati investigativi, evidentemente ne ha previsto proprio l'impiego in funzioni operative che oggi verrebbero precluse da questa decisione, in conflitto con tutte le leggi vigenti e con questa norma in particolare;

la direttiva non rispetta l'articolo 8 della legge n. 82 del 1991, che riguarda i

sequestri di persona a scopo di estorsione; tale norma affida proprio ai servizi investigativi in oggetto chiare funzioni di collegamento delle attività investigative, ribadendo quindi ancora una volta la funzione operativa di queste strutture che, invece, in contrasto con queste funzioni che la legge ad esse affida, si vorrebbero limitare a funzioni semplicemente informative di supporto;

tutte queste osservazioni dimostrano che il provvedimento assunto dal Ministro dell'interno realizzerebbe una riforma di questi servizi e non un loro migliore coordinamento; tale decisione peraltro renderebbe questi servizi meno adatti o addirittura impossibilitati a perseguire i chiari obiettivi che il legislatore in numerose norme ad essi ha esplicitamente affidato;

aver modificato le linee gerarchiche, affidando la responsabilità delle strutture territoriali di questi servizi investigativi ai vari comandi provinciali, potrebbe causare ulteriori confusioni, oltre a quelle generate dalla cancellazione di compiti operativi a livello centrale, in palese contrasto con tutte le leggi richiamate;

l'indebolimento di queste strutture centrali investigative di fronte alla criminalità organizzata — che agisce non solo in pieno coordinamento su tutto il territorio nazionale, ma addirittura in campo planetario — farebbe segnare un successo evidente per le varie cosche che proprio a questi risultati hanno puntato;

Totò Riina e altri *boss* della criminalità organizzata avevano avanzato precise richieste per il depotenziamento delle strutture investigative, per la modificazione dell'articolo 41-*bis* del regolamento carcerario, per il ritiro delle forze armate dalla Sicilia, tutti obiettivi che l'attuale Governo sta realizzando, in sconcertante sintonia con le indicazioni venute da feroci *boss* della criminalità organizzata;

se si sono prese a pretesto per talune decisioni inopportune sentenze della Corte costituzionale, che potevano e

dovevano essere interpretate in maniera meno generosa e arbitraria da parte del Governo, nel caso del provvedimento assunto dal Ministro Napolitano ci troviamo chiaramente al di fuori della legge;

questi interventi hanno impedito un sereno confronto parlamentare proprio nella fase in cui al Senato si stanno discutendo le proposte di numerosi gruppi e del Governo stesso in materia di coordinamento delle forze di Polizia, al fine di migliori risultati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa;

si sono rilevati inutili i tentativi sin qui esperiti di ottenere la compatibilità della direttiva n. 1070/M/22(4) GAB con le leggi vigenti;

impegna il Governo

a ritirare la direttiva stessa.

(1-00253) « Aleffi, Ascierio, Gasparri, Giannattasio, Giovanardi, Lavagnini, Mantovano, Antonio Rizzo, Menia, Foti, Mitolo ».

(15 aprile 1998)

La Camera,

premesso che:

in data 25 marzo 1998 il Ministro dell'interno ha emanato norme ministeriali concernenti la riorganizzazione dei servizi investigativi centrali ed interprovinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;

tali provvedimenti privano le strutture centrali investigative di carabinieri, Guardia di finanza e Polizia delle capacità operative e della possibilità di coordinamento investigativo nei confronti dei servizi interprovinciali;

le suddette direttive contrastano nettamente con il decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, sia sottraendo al Parlamento la possibilità di un utile confronto su una materia così delicata, sia perché emanate

senza alcun concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze, che sono competenti per quanto riguarda l'operatività delle strutture in oggetto;

queste iniziative appaiono anche frutto di vendette trasversali tra poteri istituzionali, con lo scopo specifico di sottomettere le forze dell'ordine ai voleri dei gestori del potere —:

impegna il Governo

a ritirare i suddetti provvedimenti, restituendo al Parlamento la definizione della disciplina della organizzazione e del coordinamento dei servizi investigativi speciali delle forze dell'ordine.

(1-00254) « Comino, Gnaga ».

(30 aprile 1998)

La Camera,

premesso che:

da molto tempo era avvertita la necessità di rendere effettivi e cogenti i principi, nel passato largamente disattesi, della legge n. 121 del 1981 in materia di coordinamento delle forze di polizia;

in molti campi (come il controllo del mare, l'effettiva funzionalità dei Servizi interforze, la disposizione sul territorio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il ruolo dei Servizi investigativi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge n. 203 del 1991) la mancanza di direttive chiare aveva contribuito a determinare inefficienze, sprechi e disfunzioni;

le cinque direttive emanate il 25 marzo 1998 dal Ministro dell'interno vanno finalmente nella direzione di applicare pienamente la legge n. 121 del 1981 e la legge n. 203 del 1991 e così di accrescere efficienza, corretto uso delle risorse e funzionalità delle forze di polizia;

in particolare, per ciò che riguarda il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, il potenziamento dei Servizi interprovinciali (SCO, ROS, GICO) nell'ambito delle strutture territoriali delle forze di polizia e il rafforzamento del carattere informativo di quelli centrali vanno nella direzione di dare continuità e sistematicità all'azione investigativa nei confronti di questi fenomeni;

tutto ciò comporta anche l'implementazione delle strutture centrali e territoriali della DIA, in parte nel passato trascurata, appositamente istituita con la medesima legge n. 203 del 1991;

il Senato, per iniziativa della maggioranza e del Governo, sta discutendo della riforma dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza e degli aspetti connessi con l'organizzazione della Polizia di Stato;

recentemente si sono verificati nuovi gravissimi episodi ad opera della criminalità organizzata, in particolare a Catania, a Napoli e a Oppido Mamertina (RC), che dimostrano la ferocia persistente delle organizzazioni criminali;

sono stati conseguiti nuovi importanti successi nel contrasto alla mafia, a partire dall'arresto a Partinico (PA) del pericolosissimo latitante Vito Vitale;

sono stati annunciati e sono in fase di avvio importanti investimenti nel campo della sicurezza del Mezzogiorno, con indicazioni stringenti contenute nel DPEF per il 1999;

impegna il Governo:

a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa con le citate direttive e con l'impegno sistematico volto ad assicurare un pieno controllo del territorio, un contrasto sistematico alle organizzazioni criminali — anche attraverso un aggiornamento delle informazioni sui sequestri e sulle confische di beni alla criminalità organizzata —, una rapida attuazione degli investimenti previsti per la sicurezza del Mezzogiorno.

(1-00255) « Mussi, Folena ».

(30 aprile 1998).

La Camera,

premessi che:

la « questione criminale » ha assunto nel nostro Paese un rilievo sempre crescente. La dimensione del fenomeno non riguarda più soltanto limitate aree geografiche, interferendo nell'economia e nella vita pubblica su tutto il territorio nazionale. Un intreccio sempre più stretto si manifesta tra le attività illegali legate agli affari e agli investimenti pubblici e privati, e le tradizionali forme criminali della malavita organizzata. Il tasso di violenza, segnato da attentati o uccisioni, registra quasi sempre il livello di sopraffazione raggiunto, l'assestamento di equilibri tra diverse organizzazioni o il grado di penetrazione all'interno di un sistema. Il numero e l'entità delle manifestazioni criminose rivelano più che altro l'andamento del fenomeno rispetto al suo assorbimento in termini di accettazione, ma non sono sempre indicativi in riferimento alla sua portata. Il problema, quindi, deve essere visto tenendo conto non unicamente dei dati espressi dai reati denunciati e dalla loro tipologia, ma, anche e soprattutto, delle modificazioni che si riscontrano in un determinato tessuto economico e delle rilevazioni sui flussi di capitali finanziari o su particolari consumi;

una politica di intervento contro la criminalità, per essere efficace, deve partire dalla ovvia considerazione che la determinazione al crimine è principalmente la ricerca del profitto economico, in via diretta o indiretta, ma comunque in funzione parassitaria nei confronti del sistema legale. Questo può dar luogo a forme diverse di attività criminali, come la collusione politico-affaristica nei settori dell'economia pubblica e privata, i reati tipici dell'economia (falsità in bilanci, corruzione, eccetera), l'accaparramento di appalti o di gestioni monopolistiche di servizio, la violenza in estorsioni o usura. Pratiche più strettamente appartenenti alle organizzazioni mafiose, come i grandi traffici di droga, armi e prostituzione, il gioco e le scommesse, producono enormi profitti

che sono poi reinvestiti in attività paralegali. Queste attività diventano competitive sul mercato perché sono in condizioni di vantaggio sulla concorrenza, quando non si ricorre proprio alla imposizione;

il clima di illegalità diffusa che si genera costituisce un fertile terreno di coltura per una criminalità minuta, fatta in buona parte di soggetti disadattati delle periferie urbane e sociali che aspirano alle organizzazioni criminali e che sono da queste reclutati;

una strategia di attacco alla criminalità e di contenimento del fenomeno deve muoversi su tre principali direttrici: *a)* il mondo dell'economia, degli affari e degli investimenti; *b)* i profitti illeciti e il loro reinvestimento; *c)* il controllo del territorio e la prevenzione della microcriminalità;

sul punto *a)* è già noto che le organizzazioni criminali hanno prosperato sugli investimenti straordinari e la ricostruzione (ad esempio il terremoto del 1980 e altre calamità naturali) come sui fondi CEE nei settori dell'agricoltura. Un pericolo ora è stato segnalato per il riassetto dell'area di Bagnoli ex Italsider a Napoli; questi esempi denotano facili infiltrazioni dovunque vi sono movimenti di danaro pubblico. Oltre a ciò va tenuto presente che attività economiche, pubbliche o private, sono segnate dalla incidenza di tangenti pagate, o a seguito di vere e proprie estorsioni, o per ottenere vantaggi nell'aggiudicazione di appalti come nei controlli sull'esecuzione dei lavori. Occorre, quindi, impedire qualsiasi interferenza di comportamenti illegali nei settori più rilevanti dell'economia, qualsiasi intreccio affaristico-criminale che coinvolga istituzioni pubbliche, imprese che da queste ricevano commesse o appalti e soggetti estranei ai processi produttivi;

sul punto *b)* sono necessari accurati controlli sui flussi di danaro che non abbiano una giustificata provenienza, verifiche incrociate sugli accertamenti fiscali e la titolarità di beni o di aziende, sulle trasformazioni di attività commerciali o

imprenditoriali e sui soggetti che ne sono protagonisti, sui consumi di rilevante consistenza, sull'acquisto di immobili, una descrizione accurata degli sportelli bancari e della loro dislocazione, delle agenzie di affari e di quelle finanziarie, un monitoraggio delle operazioni bancarie per seguire spostamenti sospetti di capitali finanziari;

una considerazione particolare merita il problema del sequestro e della confisca dei patrimoni frutto di attività illegali. Il sistema in vigore richiede una attenta revisione perché si ottengano quei risultati che finora sono mancati. Il crimine moderno ha principalmente una motivazione di profitto e su questo versante deve essere aggredito;

per quanto riguarda il punto c) è essenziale il controllo del territorio nelle aree che registrano una maggiore densità criminale. Tale controllo deve tendere a individuare e segnalare manifestazioni di disagio sociale, specie giovanile, evasione all'obbligo scolastico di minori, disoccupazione e, nello stesso tempo, a intervenire tempestivamente dove sia più evidente la disponibilità di risorse economiche di provenienza illecita;

la presenza delle forze di polizia sul territorio deve essere costante e adeguata alle esigenze della situazione. La collaborazione con strutture sociali e con le amministrazioni locali deve essere stabilita in maniera esplicita. Anche qui occorre una revisione degli strumenti legislativi per attuare una migliore prevenzione criminale. L'azione repressiva giunge troppo spesso quando gravi reati sono stati già consumati, spesso anche in danno di vittime innocenti, e in molti casi resta inattuata. Le bande criminali, delle quali si conoscono attività, localizzazioni, ruoli e organigrammi devono essere disarticolate;

il rifiuto di leggi eccezionali e di autorità con poteri particolari deve essere accompagnato, tuttavia, da un potenziamento delle strutture esistenti, da una migliore utilizzazione delle risorse e da una continua opera di collaborazione di tutte le istituzioni;

la magistratura va sostenuta nel suo impegno di ricerca e di accertamento delle responsabilità; dotazioni particolari di mezzi e di organici le devono essere assicurate negli uffici che più risentono dell'impatto con i problemi della criminalità;

impegna il Governo:

a rivedere la legislazione sui lavori pubblici per assicurare trasparenza negli appalti e nel controllo delle opere;

a vigilare sugli investimenti e sulla loro utilizzazione;

a predisporre controlli sui flussi di danaro che non abbiano una giustificata provenienza, sulla trasformazione di attività commerciali o imprenditoriali che diano sospetto di ingerenza criminale, sull'apertura di sportelli bancari o di agenzie di affari che possano rivelare riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

a rivedere la legislazione sul sequestro e sulla confisca dei patrimoni per realizzare procedure più rapide ed efficaci;

a predisporre piani per il controllo del territorio diretti ad impedire il formarsi e il rafforzarsi delle organizzazioni criminali;

a prevedere forme di collaborazione tra le forze di polizia e le organizzazioni locali per una migliore prevenzione del crimine;

a rivedere la legislazione sulle misure di prevenzione per bloccare i traffici delle organizzazioni criminali esistenti e per disarticularle;

a prevedere un potenziamento dei mezzi e degli organici delle forze di polizia e della magistratura nelle zone più esposte al fenomeno criminale.

(1-00256) « Diliberto, Grimaldi, Meloni ».

(11 maggio 1998)

La Camera,

premesso che:

in attuazione delle leggi n. 121 del 1981 e n. 203 del 1991, in data 25 marzo 1998 il Ministro dell'interno ha emanato cinque decreti volti alla riorganizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, con i quali viene a colmarsi una grave lacuna legislativa, causa sovente di disfunzioni, malintesi ed inefficienze;

tali direttive hanno infatti l'indubbio pregio di razionalizzare le attività delle forze di polizia, attraverso una migliore definizione delle modalità operative proprie di ciascuna forza e dei servizi interforze;

più in generale, il terreno di illegalità favorito da organizzazioni criminali, con utilizzazione di soggetti appartenenti a fasce sociali disadattate e sofferenti, produce devastanti effetti sul rapporto tra cittadino, alla continua ricerca di sicurezza sociale, e Stato, nonché sulla fiducia dei primi in una tempestiva risposta da parte del secondo di ripristino della pace sociale;

appare necessario concentrare il massimo degli sforzi, in attuazione di una giustizia « quotidiana », contro i centri decisionali delle grandi attività criminali e degli ambienti collegati, nonché contro la violenza che trova terreno fertile nelle zone degradate suburbane e periferiche;

il controllo del territorio deve essere costante e adeguato all'esigenza delle rispettive situazioni ambientali, in collaborazione, nella fase preventiva, con le strutture sociali e con le amministrazioni locali, e nella fase di repressione dei reati, con un organico raccordo con l'autorità giudiziaria nelle sue dispiegazioni territoriali;

impegna il Governo

a perseguire con determinazione ogni intento riformatore teso alla lotta alla criminalità in ogni sua articolazione, favorendo la effettività delle strutture centrali e di quelle territoriali e dando sistematicità all'azione preventiva ed investigativa, con

impegno di risorse economiche ed umane proporzionate alla gravità della situazione.

(1-00257) « Carotti, Molinari, Maggi, Cananzi, Piccolo, Armando Veneto, Guarino, Borrometi, Abbate, Niedda, Palma ».

(11 maggio 1998).

La Camera,

premesso che:

le direttive emanate dal Ministro dell'interno in data 25 marzo 1998 sono finalizzate a dare concreta attuazione alla legge n. 121 del 1981 che reca norme in materia di coordinamento delle forze di polizia;

l'esigenza di un più stretto coordinamento fra la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza è largamente avvertita, al fine di ottimizzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, garantire l'efficienza della loro azione, eliminare la duplicazione dei servizi e i conseguenti sprechi;

i servizi Sco, Ros e Gico sono stati istituiti ai fini di rendere più incisiva l'azione di contrasto della criminalità organizzata, ma sono stati anche utilizzati per indagini di polizia giudiziaria che esulavano dai loro compiti primari;

il rafforzamento dei servizi interprovinciali di informazione e di investigazione e l'attribuzione ai servizi centrali dello Sco, del Ros e del Gico dei compiti di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico logistico in relazione alle attività investigative dei servizi interprovinciali sono diretti a rendere più efficace e meglio coordinata l'attività di contrasto della criminalità organizzata attraverso la loro più stretta unità operativa;

il Senato sta esaminando i provvedimenti di riforma dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del loro necessario coordinamento con la Polizia di Stato, fermo restando che l'ordine pub-

blico e la sicurezza interna, nello Stato democratico, sono compiti propri dell'amministrazione civile;

le polemiche sollevate dalle direttive ministeriali appaiono strumentali e certamente non vanno nella direzione di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue istituzioni, proprio nel momento in cui su tutto il territorio nazionale più fortemente viene avvertita la necessità della funzione dello Stato contro la criminalità. La criminalità, in tutte le sue forme e le sue manifestazioni, necessita sul territorio di un'attenta e vigilante presenza delle forze di polizia che, proprio nella realizzazione anche *in itinere* di forme di coordinamento deve trovare una nuova potenzialità di impatto e di attacco;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alle direttive del Ministro dell'interno e a ricercare tutte le misure idonee a rendere effettivo il coordinamento tra le forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna secondo i principi delineati, presupposto, questo, indispensabile per rendere sul territorio sempre più incisiva la lotta alla criminalità.

(1-00258) « Manca, Li Calzi ».

(11 maggio 1998).

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,

ascoltate le comunicazioni del Governo sulle direttive relative al coordinamento delle forze di polizia del 25 marzo 1998 e sulla lotta alla mafia e tenuto conto del dibattito parlamentare, approva le comunicazioni e

impegna il Governo

a dare piena attuazione a tali direttive, a perseguire con determinazione l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e a

sviluppare la politica di investimenti per la sicurezza urbana, specie nel Mezzogiorno.

(6-00046) « Mussi, Mattarella, Diliberto, Paissan, Manca, Crema, Piscitello ».

La Camera,

considerato il dibattito parlamentare sulle mozioni relative alle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e sui servizi investigativi speciali delle forze di polizia;

valutate le comunicazioni rese dal Ministro degli interni nella seduta del 13 maggio 1998;

impegna il Governo

a presentare in Parlamento entro trenta giorni i risultati e tutti gli elementi di conoscenza sui lavori del comitato interministeriale presieduto dal Sottosegretario Sinisi al fine di mettere in condizione il Parlamento stesso di avere dati utili per una innovazione della legislazione vigente, al fine di assicurare un più graduale coordinamento delle forze di polizia nel rispetto dei risultati raggiunti dai singoli servizi investigativi centrali e interprovinciali nella lotta alla criminalità organizzata e in riferimento alle nuove emergenze.

(6-00047) « Tassone, Cardinale, Manzione, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Volontè, Di Nardo, Pagano, Cavanna Scirea ».

La Camera,

considerato il dibattito sulle mozioni in materia di contrasto alla criminalità;

rilevate le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 203 del 1991 (funzioni strutture centrali investigative), all'articolo 371-bis del Codice di procedura penale (poteri del procuratore nazionale antimafia), all'articolo 18-bis della legge n. 354 del 1975 (colloqui investigativi), all'articolo 12-*quater* della legge n. 356 del

1992 (attività investigative), all'articolo 8 della legge n. 82 del 1991 (norme sui sequestri);

considerato, conseguentemente, che vi è la necessità che il Governo uniformi alla disciplina formale e sostanziale delle norme citate i propri atti di indirizzo e direttive, considerando prioritariamente gli adeguamenti e le eventuali integrazioni relativi agli atti già adottati;

impegna il Governo

in sede di definizione degli ulteriori provvedimenti di attuazione del decreto ministeriale n. 1070/M/22(4) Gab, ad assicurare il puntuale rispetto delle norme citate,

dando tempestiva ed esauriente informazione al Parlamento, e in primo luogo alle Commissioni competenti, dei provvedimenti che saranno assunti in attuazione della direttiva dai ministeri interessati e dalle forze di polizia;

a concertare stabilmente tra i ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della pubblica istruzione ogni iniziativa idonea a concorrere alla lotta contro la criminalità organizzata, informandone gli organi parlamentari competenti e i presidenti delle regioni.

(6-00048) « Frattini, Gasparri, Aleffi, Ascierio, Lavagnini ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2206. — INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE DEL SENATO) (4240)

(A.C. 4240 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Interventi nel settore
del trasporto aereo).*

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 9,9 miliardi a decorrere dal 1999.

3. È autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di Salerno Pontecagnano.

1. 4.

Chincarini, Bosco, Alborghetti, Ciapucci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 1998 e 1999 con le seguenti: per l'anno 1999.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento, necessarie ad assicurare un migliore funzionamento del-

l'aeroporto di Cuneo Levaldigi, è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1998.

1. 5.

Barral, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Ciapucci, Pirovano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito dovrà, tra l'altro, prevedersi lo studio di fattibilità di soluzioni alternative allo sviluppo a lungo termine dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, attualmente previsto nell'area Fregene-Maccarese, valutando anche un'eventuale espansione sul mare.

1. 3.

Baccini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogato di 30 anni.

1. 6.

Alborghetti, Chincarini, Bosco, Ciapucci, Pirovano.

Al comma 2, sostituire le parole da è autorizzato a 1999 con le seguenti sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.

1. 18.

Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto stabilito dal presente comma non si applica agli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania.

1. 7.

Chincarini, Alborghetti, Bosco, Ciapucci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire le parole: anno 1997 con le seguenti: anno 1998.

1. 17.

Governo.

Al comma 3, dopo le parole: scuola nazionale per l'assistenza al volo aggiungere le seguenti: da prevedersi presso il comune di Fiumicino.

1. 1.

Baccini.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere delle Commissioni parlamentari previsto dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere espresso sul merito delle modalità di offerta delle azioni secondo regole che assicurino trasparenza, pluralismo e il mantenimento entro il 51 per cento della quota azionaria derivante dalle azioni detenute dall'I.R.I. sommate alle azioni detenute dai dipendenti dell'Alitalia, secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti inserita nel piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Fino all'espressione del parere è fatto divieto di apportare modifiche al piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Prima di qualsiasi modifica dell'organizzazione interna dell'azienda, devono essere altresì predisposte norme contrattuali valide per tutti i lavoratori del gruppo. Al fine di evitare concorrenza sleale fra le imprese del settore e disparità di trattamento per i lavoratori entro il 1° gennaio 2000 deve essere stipulato un contratto unico del trasporto aereo.

1. 15.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere delle Commissioni parlamentari, previsto dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere espresso sul merito delle modalità di offerta delle azioni

secondo regole che assicurino trasparenza, pluralismo e il mantenimento entro il 51 per cento della quota azionaria derivante dalle azioni detenute dall'I.R.I. sommate alle azioni detenute dai dipendenti dell'Alitalia, secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti inserita nel piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Fino all'espressione del parere è fatto divieto di apportare modifiche al piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Prima di qualsiasi modifica dell'organizzazione interna all'impresa, devono essere altresì predisposte norme contrattuali valide per tutti i lavoratori del gruppo.

1. 12.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parere delle Commissioni parlamentari, previsto dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere espresso sul merito delle modalità di offerta delle azioni secondo regole che assicurino trasparenza, pluralismo e il mantenimento entro il 51 per cento della quota azionaria derivante dalle azioni detenute dall'I.R.I. sommate alle azioni detenute dall'Alitalia, secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti inserita nel piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996.

1. 10.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali finanziamenti sono erogabili solo nel caso in cui la somma tra la quota azionaria detenuta dall'I.R.I. e la quota acquisita dai lavoratori secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti, inserita nel piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996, non sia mai inferiore al 51 per cento del totale del pacchetto. Il parere delle Commissioni parlamentari, previsto dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere espresso sul merito delle modalità di offerta delle azioni,

secondo regole che assicurino trasparenza, pluralismo e il mantenimento del controllo del 51 per cento del pacchetto secondo lo schema di cui sopra.

1. 8.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali finanziamenti sono erogabili solo nel caso in cui la somma tra la quota azionaria detenuta dall'I.R.I. e la quota azionaria acquisita dai lavoratori secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti, inserita nel piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996, non sia mai inferiore al 51 per cento del totale del pacchetto. Il parere delle Commissioni parlamentari, previsto dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere espresso sul merito delle modalità di offerta delle azioni secondo regole che assicurino trasparenza, pluralismo e il mantenimento del controllo del 51 per cento del pacchetto secondo lo schema di cui sopra. Fino all'espressione del parere è fatto divieto di apportare modifiche al piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Prima di qualsiasi modifica dell'organizzazione interna dell'azienda, devono essere altresì predisposte norme contrattuali valide per tutti i lavoratori del gruppo. Al fine di evitare concorrenza sleale fra le imprese del settore e disparità di trattamento per i lavoratori entro il 1° gennaio 2000 deve essere stipulato un contratto unico del trasporto aereo.

1. 14.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali finanziamenti sono erogabili solo nel caso in cui la somma tra la quota del pacchetto azionario detenuta dall'I.R.I. e la quota acquisita dai lavoratori secondo la clausola relativa all'azionariato dei dipendenti, inserita nel

piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996, non sia mai inferiore al 51 per cento del totale del pacchetto.

1. 9.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Fino all'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, previsto all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fatto divieto di apportare modifiche al piano industriale dell'Alitalia del giugno 1996. Prima di qualsiasi modifica dell'organizzazione interna all'impresa, devono essere altresì predisposte norme contrattuali valide per tutti i lavoratori del gruppo.

1. 11.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare concorrenza sleale fra le imprese del settore e disparità di trattamento per i lavoratori, entro il 1° gennaio 2000 deve essere stipulato un contratto unico del trasporto aereo.

1. 13.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di consentire un azionariato diffuso a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni Alitalia afferenti all'I.R.I. sono vendute tramite offerta pubblica.

1. 16.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alla società Aeroporti di Roma s.p.a. contributi decennali pari complessivamente a lire 143

miliardi per la realizzazione del primo modulo funzionale "Cargo city" presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

1. 2.

Baccini.

(A.C. 4240 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Interventi nel settore
del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: *a)* per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; *b)* per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera *a)* conseguono una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera *a)*. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.

2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato, secondo i criteri e gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, provvede, mediante autorizzazione a contrarre mutui quindicennali, alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio ritenuti ammissibili, non ripianati al 31 dicembre 1996, delle aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione e delle aziende in gestione commissariale, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato Spa. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi derivanti da detti mutui sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1998 e lire 40 miliardi a decorrere dal 1999.

4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturata ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonchè all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno

dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri, lagunari e lacuali e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le regioni utilizzano il cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

7. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.

8. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.

9. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « a fronte della rottamazione » sono inserite le seguenti: « o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale »;

b) al comma 2, le parole: « e che consegnino » sono sostituite dalle seguenti: « e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino ».

10. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione

approvato dal Ministro dei trasporti con decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non ripianati con le seguenti: che non risultino coperti con i contributi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. 1.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, e al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a statuto ordinario aggiungere le seguenti: e di quelle a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 2.

Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo statale eventualmente eccedente la copertura dei disavanzi relativi al triennio 1994/1996 è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. 3.

Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo statale eventualmente eccedente la copertura dei disavanzi rela-

tivi al triennio 1994/1996 è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico.

2. 4.

Mammola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che abbiano già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

2. 5.

Mammola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999, lire 70 miliardi a partire dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento.

2. 16 (Nuova formulazione).

Governo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle aziende in gestione commissariale.

2. 6.

Tuccillo, Attili.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato provvede, mediante autorizzazione a contrarre mutui quindicennali, alla copertura dei disavanzi di amministrazione in conto esercizio ritenuti ammissibili e non ripianati al 31 dicembre 1996 delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in gestione commissariale governativa.

3-ter. Il disavanzo amministrativo accertato al 31 dicembre 1996 sarà maggiorato di tutte le altre passività non comprese nello stesso, così come previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 5 del decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 30 dicembre 1996, n. 91T.

3-quater. Gli oneri di ammortamento per capitale e interesse derivanti da detti mutui sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 35 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi a decorrere dal 1999.

3-quinquies. All'onere di cui ai commi precedenti si provvede mediante parziale utilizzo degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3.

2. 7.
Tuccillo, Attili.

Al comma 5, sopprimere le parole lacuali.

2. 14.
Governo.

Al comma 5, dopo le parole: impianti a fune adibiti al trasporto di persone aggiungere le seguenti: anche ad uso ricreativo.

2. 10.
Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 17 del 17 gennaio 1998.

2. 8.
Mammola.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.15
DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni, nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli enti locali territorialmente interessati

0. 2. 15. 1.
Chincarini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como o, in mancanza le Regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno 2000; ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del servizio di trasporto

pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la Regione Lombardia e la provincia di Perugia, sono autorizzate ad effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di 1 miliardo per il lago d'Iseo e 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento.

2. 15.

Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nel primo periodo le parole: relativi agli esercizi 1995 e 1996 sono sostituite dalle seguenti:* relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997.

2.17.

Governo.

Sopprimere il comma 8.

2. 11.

Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 10, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: lire 603,1 miliardi per l'anno 1998, lire 889,8 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti: lire 633,1 miliardi per l'anno 1998, lire 919,8 miliardi per l'anno 1999 e le parole: lire 77,5 miliardi per l'anno 1998, lire 128,5 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti: lire 107,5 miliardi per l'anno 1998, lire 158,5 miliardi per l'anno 1999.

2. 12.

Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo alle imprese è subordinato alla verifica della capacità dimostrata dalle singole imprese di ridurre il rapporto tra costi e ricavi.

2. 9.

Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non si applicano al trasporto pubblico locale nei comuni e centri abitati di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. 13.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

(A.C. 4240 – sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario).

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo decennale del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 350 miliardi per il comune di Torino, pari

complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato Spa contributi decennali pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999 per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi nonchè per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

3. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato Spa ed è altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresì indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonchè partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è abrogato.

4. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennità ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di

trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma:

a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;

b) è autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.

6. In relazione alla prescrizione di cui all'articolo 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, la dimostrazione delle disponibilità finanziarie è effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

« d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione ».

8. Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma 7 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999.

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 8 e alla determinazione dei relativi compensi.

10. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: « tramvie veloci » sono sostituite dalla seguente: « tramvie ».

11. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domo-dossola-Locarno ai sensi della Convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e Torino, il ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodicennale del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il comune di Milano, e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per

ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009.

3. 12

Governo.

Al comma 1, sostituire la parola: decennale con la seguente: quindicennale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 con le seguenti: a decorrere dall'anno 1998.

3. 6.

Parolo, Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Sopprimere il comma 2.

3. 10.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: la completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il completamento di quei progetti ferroviari a suo tempo previsti dai piani pluriennali delle ferrovie in armonia con il piano nazionale dei trasporti che abbiano subito ritardi o rinvii. Il 60 per cento dei contributi previsti dal presente comma è riservato a progetti ferroviari in corso di realizzazione nel Mezzogiorno.

3. 5.

Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: la completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: finanziamenti supplementari nella misura di un terzo dei contributi previsti dal presente comma per il raddoppio di ciascuna delle seguenti linee: Caserta-Foggia, Parma-La Spezia e Messina-Palermo.

3. 4.

Mammola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per il raddoppio del tratto ferroviario Roma-Fiumicino.

3. 1.

Baccini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'anno 1998, un contributo pari a lire 50 miliardi per il raddoppio della tratta ferroviaria Fossano-Bivio Madonna dell'Olmo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: lire 331 miliardi con le seguenti: lire 381 miliardi.

3. 7.

Barral, Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'anno 1998, un contributo pari a lire 4 miliardi per la ricostruzione del ponte Borgo San Giuseppe, sul torrente Gesso, della linea ferroviaria Cuneo-Mondovì.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: lire 331 miliardi con le seguenti: lire 335 miliardi .

3. 8.

Barral, Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 2.**

Scalia, Galletti.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 3. 9.**

Chincarini, Ciapusci, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Sopprimere il comma 10.

3. 11.

Governo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, è soppresso.

3. 3.

Mammola.

(A.C. 4240 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

(Incarichi di studio e di consulenza).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la pianificazione dei trasporti anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

2. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.**

Sopprimerlo.

4. 1.

Governo.

(A.C. 4240 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Norma di copertura).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 83,5 miliardi per l'anno 1997, lire 603,1 miliardi per l'anno 1998, lire 889,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 1031,3 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 77,5 miliardi per l'anno 1998, lire 128,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 97 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 42 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 194,6 miliardi per l'anno 1998 e a lire 294,3 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.***Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5 (Norma di copertura) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per il 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 79,5 miliardi per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 136,6 miliardi per l'anno 1998 e a lire 275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.1. (Nuova formulazione).

Governo.

(A.C. 4240 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'aeroporto di Cuneo Levaldigi, per le sue caratteristiche strutturali, relative a piste e radioaiuti, è perfettamente in grado di accogliere ogni tipo di traffico aereo operante tra paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

tale aeroporto è stato interamente realizzato con investimenti a carico della società di gestione;

l'incendio che ha danneggiato parte dell'aerostazione, ivi compresi i locali adibiti a torre e sala apparati, pur costringendo a sistemazioni precarie dei servizi svolti in precedenza nei locali predetti, non ha limitato la ricettività operativa dell'aeroporto, così come dimostrano i dieci voli di linea ivi dirottati, accolti nella sola serata del 1° dicembre 1997, in presenza di limitazione operativa dell'aeroporto di Torino, a causa della nebbia;

l'aeroporto di Cuneo Levaldigi potrebbe migliorare e offrire nuovi servizi, con conseguente miglioramento del risultato di gestione, se sgravato dai pesanti oneri derivanti dalla totale assenza di interventi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile sia per quanto riguarda la realizzazione che per la manutenzione delle infrastrutture;

considerato altresì che:

le attuali limitazioni operative dell'aeroporto di Torino creeranno gravi disagi, che potranno solo in parte essere contenuti utilizzando, quale scalo alternativo, l'aeroporto di Cuneo e ciò a causa del mancato finanziamento dei lavori di ampliamento del piazzale aeromobili, la cui progettazione esecutiva è stata presentata dalla omonima società di gestione a Civalia fin dal 1994;

la situazione attuale degli aeroporti piemontesi non appare certo adeguata a svolgere un ruolo di complemento indispensabile in un quadro economico complessivo;

impegna il Governo

a stanziare una somma pari all'incirca a cinque miliardi di lire nell'ambito degli interventi nel settore del trasporto aereo per l'esercizio 1998, finalizzata ad opere di adeguamento delle infrastrutture dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e, in particolare, dell'aerostazione passeggeri, degli uffici e dei relativi impianti.

9/4240/1.

« Barral, Ciapusci, Mammola, Cavanna Scirea ».

La Camera,

premessi che:

l'alluvione del novembre del 1996 aveva causato, tra l'altro, il crollo del ponte di Borgo San Giuseppe, sul torrente Gesso, interrompendo così la linea ferroviaria Cuneo-Mondovì;

dal novembre del 1996 i viaggiatori sono costretti ad utilizzare un servizio di autobus, più lento e pericoloso, che utilizza la strada statale Cuneo-Mondovì, già normalmente intasata dal traffico, peggiorando così la viabilità stradale;

la spesa per la ricostruzione del ponte sul torrente Gesso, relativo alla linea Cuneo-Mondovì è stimata in 2,5-4 miliardi di lire;

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente e fattivamente affinché siano previsti gli opportuni stanziamenti per la ricostruzione del ponte della linea ferroviaria Cuneo-Mondovì sul torrente Gesso.

9/4240/2.

« Chiappori, Barral, Alborghetti, Mammola, Cavanna Scirea ».

La Camera,

premessi che:

la linea ferroviaria Torino-Cuneo, nella tratta Fossano-Bivio Madonna dell'Olmo, è ancora a binario unico;

su questa tratta transitano mediamente più di sessanta treni al giorno: essa è perciò utilizzata al limite della sua potenzialità;

il binario unico pone pesanti vincoli nella redazione degli orari: il ritardo di un treno crea ripercussioni a catena, creando così gravi irregolarità nella circolazione;

le manovre di incrocio provocano perdite di tempo che influenzano negativamente i tempi di percorrenza nella tratta Torino-Cuneo;

la spesa per il raddoppio della tratta Fossano-Bivio Madonna dell'Olmo è stimata in 40-50 miliardi di lire;

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente e fattivamente affinché siano previsti gli opportuni stanziamenti per il raddoppio della tratta Fossano-Bivio Madonna dell'Olmo (Cuneo).

9/4240/3.

« Oreste Rossi, Chincarini, Barral, Mammola, Cavanna Scirea ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4240, recante interventi nel settore dei trasporti;

ritenuto necessario che sia istituita, presso l'aeroporto internazionale di Fiumicino, una nuova casa da gioco, analogamente a quanto avviene presso altri aeroporti internazionali di altre sedi europee, consentendovi peraltro l'accesso ai soli passeggeri muniti di carta d'imbarco;

ritenuto, altresì, che sia indispensabile, a tal fine, predisporre un intervento legislativo, il quale, oltre a prevedere l'istituzione della casa da gioco, stabilisca le necessarie deroghe agli articoli da 718 a 722 del codice penale, che concernono le contravvenzioni in materia di gioco d'azzardo;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di natura legislativa, al fine di prevedere in tempi brevi l'istituzione di una casa da gioco nel settore voli internazionali dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, consentendovi l'accesso ai soli passeggeri muniti di carta d'imbarco e stabilendo le necessarie disposizioni in deroga al codice penale.

9/4240/4.

« Baccini ».

La Camera,

premessò che la Corte costituzionale, con sentenza dell'8 e 16 maggio 1997, n. 135 ha annullato il decreto del Ministro dei trasporti del e della navigazione 19 gennaio 1996, concernente "Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa";

premessò altresì che il codice della strada si presta a contrastanti interpretazioni, in quanto — mentre il comma 6 dell'articolo 82 prevede l'emanazione di direttive ministeriali per l'utilizzo degli autobus da noleggio sulle autolinee e viceversa — il quarto comma dell'articolo 87 riconosce la facoltà all'ente concedente di autorizzare autobus di linea per noleggio purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio;

impegna il Governo

a emanare entro breve termine direttive atte a superare il vuoto normativo venutosi a creare al fine di consentire l'utilizzo in maniera ottimale degli autobus, evitando un eccessivo incremento dei costi delle aziende e permettendo, allo stesso tempo, una flessibilità nello svolgimento dei servizi.

9/4240/5.

« Pirovano, Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti ».

La Camera,

premessò che:

l'aeroporto di Boscomantico (Verona) è stato individuato quale base operativa dal Corpo forestale dello Stato al servizio della prevenzione ambientale e della lotta contro gli incendi nelle regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige;

nell'anno 1995 è stata stanziata la somma di oltre 3 miliardi per la riqualificazione dell'aeroporto stesso, ma i lavori non sono ancora iniziati;

impegna il Governo

a provvedere affinché l'aeroporto possa divenire anche una base operativa di protezione civile dell'intero Nord-Est, coordinando interventi fra il ministero delle politiche agricole e dell'interno, sbloccando le procedure d'appalto per i lavori di riqualificazione

9/4240/6.

« Chincarini, Bagliani ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4240 recante "Interventi nel settore dei trasporti";

considerata l'importanza che ricopre la linea Bergamo-Treviglio per i collegamenti con linee nazionali ed europee;

impegna il Governo

a finanziare entro il 1998, nello specifico nella prossima finanziaria, il raddoppio della linea ferroviaria sopra citata.

9/4240/7.

« Terzi, Alborghetti, Stucchi, Chincarini ».

La Camera,

considerato che il Giubileo 2000 determinerà un movimento di pellegrini da tutto il mondo verso Roma e le altre mete religiose — storico artistiche del nostro paese;

verificata l'esigenza di un quadro di servizi efficienti e comunque in grado di consentire una equilibrata dislocazione sul territorio di queste presenze, per garantire una fruizione certa delle manifestazioni segnalate dalla Santa Sede su Roma e negli altri centri religiosi della penisola;

verificato altresì che in questo quadro è apparso ottimale il sistema aeroporto-ferrovia sull'asse Grosseto — San Pietro (Stazione FF.S.) e verso l'interno toscano e umbro, tanto da determinare una intesa fra il responsabile Vaticano della organiz-

zazione di questi servizi, monsignor Andreatta, il sistema degli enti locali, le curie vescovili della provincia di Grosseto e Siena, la regione Toscana, per l'utilizzazione dell'aeroporto di Grosseto per lo scalo di un considerevole numero di voli charter e per la possibile utilizzazione di strutture di accoglienza e alberghiera nel sud Toscana;

considerato che per rendere praticabile questa intesa è necessario il potenziamento delle attuali strutture dello scalo civile per utilizzare al massimo la disponibilità e le potenzialità offerte dal locale aeroporto militare;

verificato che la società SEAM titolare della gestione dello scalo civile, ha predisposto i progetti necessari a questo fine e pur avendo avanzato richiesta di finanziamento sulla legge n. 270 del 1997 non ha conseguito la copertura auspicata;

considerata l'indifferibilità e l'urgenza di procedere al finanziamento e alla realizzazione delle opere previste per non bloccare un modulo di servizi di grande rilevanza ed efficacia al fine di alleggerire gli aeroporti romani ed il carico di presenze sui servizi della città di Roma;

visto l'articolo 1 del disegno di legge n. 4240 « Interventi nel settore dei trasporti », che dispone finanziamenti per il potenziamento e l'ammodernamento di aeroporti ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000;

impegna il Governo

a considerare tra le priorità il finanziamento del progetto di ammodernamento e potenziamento dell'aeroscalo civile di Grosseto.

9/4240/8.

« Tattarini, Vigni ».

La Camera,

considerato che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, nella sua

recente visita in Campania, nei luoghi colpiti dal drammatico evento franoso, ha sottolineato come il riscatto del Meridione d'Italia passi anche attraverso un impegno concreto per l'occupazione, realizzabile soprattutto grazie ad una lungimirante politica per le infrastrutture;

infatti, il ritardo infrastrutturale che caratterizza il sud Italia è certamente tra le cause precipue del mancato sviluppo economico;

tra le infrastrutture primaria importanza assumono quelle inerenti al trasporto aereo, che vedono la Campania in una condizione di forte arretratezza, dovuta principalmente alla inadeguatezza del principale scalo campano, l'aeroporto di Capodichino, ormai non più in grado di assorbire la forte crescita del traffico passeggeri (circa 12 per cento di aumento annuo);

la recente sciagura che ha colpito la Campania ha dimostrato come sia necessario programmare in maniera oculata e responsabile l'utilizzo del territorio, al fine di ridurre al minimo i rischi per le popolazioni civili: anche in tale ottica è urgente l'apertura di un altro scalo aeroportuale in Campania, che vada ad assorbire una quota consistente dei voli attualmente gravanti su Capodichino allo scopo di ridimensionarne il pericolo;

la regione Campania ha nello scorso gennaio individuato nell'attuale aeroporto militare di Grazzanise il sito idoneo per la realizzazione del nuovo scalo internazionale della Campania, in grado, in prospettiva, di diventare il principale aeroporto del sud;

la zona individuata è ideale sia dal punto di vista logistico (vicinanza ad importanti arterie stradali a scorrimento veloce e alle linee ferroviarie) sia da quello strutturale (l'aeroporto militare già esistente può essere agevolmente adattato al traffico civile),

impegna il Governo

a favorire la realizzazione dell'aeroporto internazionale di Grazzanise, soprattutto

accelerando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di propria competenza nonché disponendo in tempi brevi l'erogazione dei fondi statali disponibili.

9/4240/9.

« Bocchino, Giardiello, Mam-
mola, Tuccillo, Landolfi, Cu-
scunà ».

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 9 stabilisce che per le aziende di trasporto pubblico locale che, entro il 31 dicembre 1995, non hanno conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono che per il 1996 e 1997, il recupero dei contributi concessi a copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici, già anticipati con le operazioni di mutuo;

il trasporto pubblico locale effettuato nei comuni montani con meno di cinquemila abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani, è fortemente penalizzato rispetto al trasporto che si svolge in pianura, risultando perciò assai difficile conseguire il miglioramento che richiede la legge citata;

impegna il Governo

affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 della legge n. 204 del 1995, non vengano applicate al trasporto pubblico locale dei comuni e centri abitati di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

9/4240/10.

« Ciapusci, Chincarini, Bosco, Al-
borghetti, Pirovano ».

La Camera dei deputati

premesso

che lo sviluppo del trasporto aereo pone gravi problemi di inquinamento atmosferico ed acustico giacché provoca danni rilevanti ed irreversibili alla salute pubblica ed all'integrità degli strati più alti e vulnerabili dell'atmosfera;

che la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 fissa limiti ed adempimenti per contenere l'inquinamento prodotto dal traffico aereo;

la legge finanziaria 1998 istituisce una imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili più rumorosi, così come avviene in altri paesi dell'Unione europea come la Germania;

le società di gestione degli aeroporti italiani hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 1997 che fissa delle sanzioni per i vettori che non si attengono alle procedure antirumore, nonché limiti al traffico aereo notturno, vietando i voli tra le ore 23.00 e le ore 6.00 a tutti gli aeromobili, con esclusione dei postali e degli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Bergamo;

con decreto del 31 ottobre 1997 il ministro dei trasporti e della navigazione ha istituito le commissioni che dovranno stabilire le procedure antirumore in prossimità degli aeroporti ed ha definito la zonizzazione del territorio intorno ad essi, con le indicazioni delle diversificate destinazioni d'uso del territorio in funzione del livello di inquinamento acustico;

in materia di inquinamento atmosferico non sono stati invece predisposti specifici provvedimenti per il suo contenimento;

impegna il Governo

a sospendere l'erogazione di contributi a favore delle società di gestione che non rispettano le leggi e le disposizioni vigenti contro l'inquinamento acustico;

ad accelerare i tempi di monitoraggio delle caratteristiche dei diversi aeroporti italiani sotto l'aspetto dell'inquinamento da rumore;

a predisporre in tempi brevi un provvedimento mirante a ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico aereo.

9/4240/11.

« Galletti, Boghetta ».

La Camera dei deputati,

approvato il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge « Interventi nel settore dei trasporti » nel quale si dispone una spesa di 9 miliardi di lire per il 1998 per la realizzazione della nuova sede della Scuola nazionale di assistenza al volo prevista dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 251 del 1995; convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

considerato che la riallocazione della Scuola nazionale per l'assistenza al volo, mediante l'individuazione di un'adeguata area aeroportuale, ha registrato sviluppi dal 1995 ad oggi con convenzioni e progetti di fattibilità come previsto dall'ordine del giorno (9/2439/3) accolto dal Governo in occasione dell'esame del decreto-legge n. 49 del 1995;

impegna il Governo

a procedere con urgenza all'assegnazione di fondi previsti al comma 3, articolo 1, del disegno di legge n. 4240 al fine di avviare entro tempi brevi la Scuola nazionale di assistenza al volo, indispensabile per garantire alta professionalità e sicurezza per il nostro sistema di trasporto aereo.

9/4240/12.

« Sedioli, Bielli ».

La Camera,

considerato che:

l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha una capacità operativa di circa 2 milioni di passeggeri annui, i quali possono

essere accolti da un'infrastruttura moderna e funzionale dotata di attrezzature ed impianti qualitativamente elevati e rispondenti a tutti i requisiti richiesti in termini di sicurezza e qualità del servizio;

l'aeroporto citato, al quarto posto in Italia per il trasporto di merci dietro a Fiumicino, Malpensa e Linate, nell'anno 1996 ha registrato una movimentazione di merci pari a 46.000 tonnellate;

allo scopo di competere validamente sul mercato dell'offerta dei servizi aeroportuali la società che attualmente gestisce l'aeroporto ha predisposto un piano di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture e attrezzature aeroportuali;

il suddetto piano di interventi richiede un investimento pari ad un ammontare di lire 80 miliardi interamente a carico della società di gestione stessa;

impegna il Governo

ad affidare, per almeno trenta anni, la concessione per la gestione totale come previsto dal regolamento sulle gestioni in attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge n. 351 del 1995, affinché vengano realizzate tutte quelle opere necessarie ad assicurare la competitività del medesimo aeroporto e allo stesso tempo sia consentito alla società di gestione un ritorno economico dell'investimento.

9/4240/13.

« Alborghetti, Stucchi, Terzi, Chincarini, Parolo, Frosio Roncalli, Ciapusci, Martinelli, Colombo, Pagliarini ».

La Camera,

premesso che:

l'obiettivo del Governo è cedere quote azionarie Alitalia dopo una fase di ristrutturazione che da una parte prevede la ricapitalizzazione dell'azienda con finanziamenti pubblici, e dall'altra l'attuazione del piano industriale Alitalia del giugno 1996;

il titolo Alitalia in borsa ha avuto negli ultimi mesi un andamento tale da

alimentare il sospetto che vi siano in atto speculazioni. In particolare, sembra delinearsi la possibilità di *insider trading*;

ancora non è stata data attuazione all'azionariato dei dipendenti previsto nello stesso piano industriale Alitalia del giugno 1996;

a fronte della ricapitalizzazione di Alitalia il Governo non ha ancora definito, e il Parlamento non ha mai discusso nel merito, gli indirizzi in riferimento ai seguenti punti:

a) modello di azionariato;

b) le caratteristiche dell'azionariato dei lavoratori (a termine o quota permanente);

c) valutazione del piano industriale;

impegna il Governo

a prevedere la vendita delle azioni tramite offerta pubblica;

a emanare un documento d'indirizzo da sottoporre al parere del Parlamento che contenga i seguenti punti:

a) rapporto tra azioni dei dipendenti e quota azionaria detenuta dall'IRI;

b) gli assetti societari, compreso l'Alitalia team;

fino all'espressione del parere devono essere vietate modifiche all'organizzazione aziendale;

a operare affinché si pervenga al contratto unico del trasporto aereo al fine di evitare concorrenza sleale tra aziende e trattamenti diversi per i lavoratori;

a intervenire presso la dirigenza Alitalia affinché siano ripristinate relazioni sindacali corrette con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda.

9/4240/14.

« Boghetta, Eduardo Bruno, Galletti ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

il problema dell'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione degli autoveicoli ha raggiunto negli ultimi anni livelli di particolare gravità;

considerato che il traffico urbano e le conseguenze della congestione del sistema dei trasporti, in tutte le maggiori città italiane, hanno assunto di recente livelli di congestione intollerabili, con effetti negativi per la salute dei cittadini;

considerato che gli effetti del traffico e dell'inquinamento, sia atmosferico che acustico, determinano inoltre sensibili costi per la collettività;

considerato che al fine di ridurre l'inquinamento e la congestione del traffico urbano occorre potenziare adeguatamente i servizi di trasporto pubblico non inquinanti;

considerato che il disegno di legge n. 4240, recante interventi nel settore dei trasporti prevede misure per il risanamento e per lo sviluppo dei trasporti pubblici locali al fine di consentire la maggior diffusione dei mezzi di trasporto pubblici a ridotto tasso di inquinamento;

impegna il Governo

a destinare congrue risorse finanziarie per consentire il rinnovo del parco dei mezzi di trasporto pubblico locale in servizio nei centri urbani, in modo da favorire la sostituzione dei veicoli esistenti con altri a minor impatto ambientale, con particolare riferimento a quelli a trazione elettrica.

9/4240/15.

« Eduardo Bruno, Stajano, Boghetta, Diliberto, Galletti, Tuccillo, Chincarini ».

**PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)**

(A.C. 3931 - Sezione 1)

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 64.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 64.

Sopprimerlo.

*** 64. 1.** (ex C. 67. 4.)

Diliberto, Marino, Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti, Meloni, Vendola.

Sopprimerlo.

*** 64. 2.** (ex C. 67. 21.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica federale è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano cinque delegati per ogni

regione o provincia autonoma eletti dai consigli regionali e provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

****64. 3.** (ex C. 67. 9.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica federale è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano cinque delegati per ogni regione o provincia autonoma eletti dai consigli regionali e provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

**** 64. 4.** (ex C. 67. 9.)

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.

Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

* **64. 7.** (C. 67. 6.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.

Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

* **64. 8.** (C. 67. 3.)

Centò, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.

Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

* **64. 9.** (C. 67. 22.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta

comune dei suoi membri. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini. Se entro i primi tre scrutini il Presidente non è stato eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione popolare diretta del Capo dello Stato, mediante ballottaggio fra i due candidati che siano risultati i più votati nel terzo scrutinio dal Parlamento in seduta comune. A parità di voti, accede al ballottaggio il più anziano di età.

64. 410.

La Malfa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

64. 5. (ex C. 67. 23.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza.

64. 6. (ex C. 67. 17.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

64. 385. (ex C. 67. 20)

Scalia, Mattioli, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati integrata da venti delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

64. 11. (ex C. 67. 15.)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica è il capo della Repubblica italiana ed è eletto a scrutinio segreto ancorché elettronico e telematico dai membri delle Camere, dei Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere costituiti in seggio unico e senza vincolo di mandato.

64. 10. (ex C. 67. 24.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64. — Il Presidente della Repubblica, insieme con il Vice Presidente, è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini maggiorenni.

64. 386. (ex C. 67. 13.)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Bec-

chetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale, Carmelo Carrara, Tassone.

Sopprimere il primo comma.

64. 377. (C. 67. 21.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica e il Vice Presidente sono eletti a suffragio universale.

64. 384. (C. 67. 12.)

Mastella, Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, e ovunque ricorrano, dopo le parole: Presidente della Repubblica aggiungere la seguente: federale.

Conseguentemente, nel disegno di legge, ovunque ricorrano, dopo le parole: Presidente della Repubblica aggiungere la seguente: federale.

64. 400. (S. Tit. II.2, S. Coord. 1)

Fontanini, Fontan, Maroni.

Al primo comma, dopo le parole: è eletto aggiungere le seguenti: dal popolo.

64. 380. (ex C. 67. 18)
Pivetti.

Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

64. 12. (ex S. 67. 15)
Cavaliere, Stucchi.

Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune.

* **64. 381.** (ex S. 67. 19.)
Pivetti.

Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune.

* **64. 382.** (S. 67. 17.)
Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

64. 13.
Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età con le seguenti: parlamentari deputati e senatori della Repubblica italiana con la esclusione dei senatori a vita.

64. 383.
Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini con le seguenti: rappresentanti istituzionali definiti dal sistema parlamentare.

64. 318.
Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età con le seguenti: cittadini italiani che abbiano compiuto sedici anni.

64. 14.
Pecoraro Scanio.

Al secondo comma, sostituire le parole: raggiunto la maggiore età con le seguenti: superato il ventunesimo anno di età.

64. 15.
Boccia.

Al secondo comma, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: anni sedici e giorni uno di età.

64. 16.
Malavenda.

(Segue una serie di 359 emendamenti a firma Malavenda, recanti variazioni a scalare)

Al secondo comma, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: anni sedici e giorni 360 di età.

64. 376.
Malavenda.